



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 15/01/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 dicembre 2014, n. 404

L.R. 44/2012 e ss.mm.ii - Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione d'Incidenza, del Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto in Puglia 2014-2023 - Autorità procedente: Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica e Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione - Parere motivato.

L'anno 2014, addì 10 del mese di Dicembre, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA), sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio "VAS";

il Dirigente del Servizio Ecologia

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1845 del 09/09/2014, che ha modificato l'organizzazione dell'Area "Politiche per la riqualficazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.";

Visto il D.P.G.R. n.653 del 01/10/2014, con cui, in attuazione della suddetta Deliberazione n.1865/2014, il Direttore dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.", Ing. Antonello Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio "Ecologia";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n. 22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 e ss.mm.ii., "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Premesso che

- Con nota prot. n. AOO\_090/4002 del 10/06/2011, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. AOO\_089/6628 del 20/6/2011, il Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Assessorato alla qualità dell'Ambiente, in qualità di autorità procedente di concerto con il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione - Assessorato alle Politiche della salute, comunicava all'Ufficio VAS l'avvio della procedura di VAS per il Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto in Puglia 2014-2023 (d'ora in poi PRA). Con la stessa trasmetteva la nota prot. n. AOO\_090/3737 del 8/06/2011 di notifica ai Soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali competenti (d'ora in poi SCMA) della delibera di Giunta Regionale n. 1226 del 31/05/2011 (pubblicata sul BURP n. 98 del 22/06/2011) in cui si dava formalmente avvio alla fase di consultazione preliminare (cd. fase di scoping).

- Con nota prot. n. AOO\_090/259 del 14/01/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. AOO\_089/1032 del 4/2/2013, il Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica trasmetteva la delibera di Giunta Regionale n. 3064 del 27/12/2012 (pubblicata sul BURP n. n. 12 del 23/01/2013) di adozione del PRA, la proposta di Piano adottato, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica.

- Con nota prot. n. AOO\_090/6013 del 23/7/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. AOO\_089/7790 del 1/8/2013, il Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica trasmetteva la Determinazione del Dirigente del Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica n. 129 del 23/7/2013 (pubblicata sul BURP n. 107 del 1/8/2013) di presa d'atto dell'aggiornamento del PRA, del Rapporto Ambientale, contenente lo Studio di Incidenza, e della sintesi non Tecnica. Con la stessa trasmetteva la relativa documentazione tecnica.

- Con nota prot. n. AOO\_090/9209 del 5/11/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. AOO\_089/10944 del 20/11/2013, il Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica comunicava gli esiti della fase di consultazione.

- Con nota prot. n. AOO\_090/382 del 21/1/2014, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. AOO\_089/1471 del 2/2/2014, il Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica precisava che in data 9 luglio si era svolta la Seconda Conferenza programmatica relativa al PRA, a cui erano stati invitati gli SCMA, già consultati in precedenza.

- Con nota prot. n. AOO\_089/664 del 21/1/2014 del Servizio Ecologia, l'Ufficio VAS, in qualità di Autorità Competente sentiva, ai sensi art. 6 co. 4 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., gli Enti parco regionali in merito al piano in oggetto.

- Con nota prot. n. PG 0029079 del 21/2/2014, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. AOO\_089/2682 del 14/3/2014, la Provincia di Bari, in qualità di Ente di gestione del Parco Naturale Regionale Lama

Balice, trasmetteva le proprie osservazioni.

- Con nota pec del 20/3/2014, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. AOO\_089/3328 del 2/4/2014, la Consulta per l'ambiente del Comune di Nardò trasmetteva il proprio parere in merito al Piano.
- Con nota prot. n. AOO\_090/3631 del 30/4/2014, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. AOO\_089/4603 del 14/5/2014, il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia trasmetteva all'Autorità Competente le proprie osservazioni in merito a quanto rappresentato dall'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale Lama Balice.
- Con nota prot. n. AOO\_090/9764 del 12/11/2014, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. AOO\_089/11267 del 21/11/2014, il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia trasmetteva all'Autorità Competente il Rapporto ambientale definitivo e la sintesi non tecnica.

Considerato che

il Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto in Puglia 2014-2023 (d'ora in poi PRA) rientrando nella categoria di piani individuata dall'art. 3, comma 3, lettera a) e b) della L.R. 44/12 e smi è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica;

il PRA, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., è soggetto anche a Valutazione di Incidenza data la presenza di siti della Rete Natura2000 nell'area interessata, che coincide con l'intero territorio della Regione Puglia;

nell'ambito di tali procedure sono individuate le seguenti autorità:

- l'Autorità procedente è la Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica e Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, come indicato nella delibera di Giunta Regionale n. 1226 del 31/05/2011;
- l'Autorità competente per la VAS è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);
- l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza relativamente "ai piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti" è il Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 6 comma 1bis della L.R. n. 11 del 12.04.2001 e s.m.i.;
- l'organo competente all'approvazione del PRA è il Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.8 della Legge Regionale n. 24 del 20 agosto 2012 e smi.

ai sensi dell'art. 17 della L.R. 44/2012 e smi, la Valutazione Ambientale Strategica comprende la procedura di Valutazione di Incidenza;

Preso atto che

con delibera di Giunta Regionale n. 1226 del 31 maggio 2011 (pubblicata sul BURP n. 98 del 22/06/11):

- si integrava la Commissione tecnico-scientifica interdisciplinare amianto di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 2221 del 19 ottobre 2010,
- si dava avvio alla procedura VAS del redigendo PRA,
- si individuavano le autorità procedente e competente e i SCMA,
- si prendeva atto del documento di scoping e del relativo questionario per la consultazione,
- si disponeva la pubblicazione dell'avvio dei suddetti documenti, il coinvolgimento dei settori del pubblico interessato opportunamente individuato e la comunicazione della stessa delibera ai SCMA.

con delibera di Giunta Regionale n. 2389 del 27 ottobre 2011 (pubblicata sul BURP n. 178 del 16/11/2011) venivano approvati gli schemi di convenzione tra Regione Puglia e il CNR, ai fini del supporto tecnico scientifico per la redazione del PRA e tra Regione Puglia e ARPA Puglia per la Redazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica;

con delibera di Giunta Regionale n. 3064 del 27/12/2012 (pubblicata sul BURP n. 12 del 23/01/2013):

- si adottava il Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai

fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto in Puglia 2014-2023, il Rapporto Ambientale Preliminare e la Sintesi non Tecnica;

- si avviava la fase di consultazione ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R 44/2012, mettendo il Rapporto Ambientale Preliminare e la relativa Sintesi non Tecnica a disposizione del pubblico, dei soggetti competenti in materia ambientale ed agli Enti territoriali interessati;

con Determinazione del Dirigente del Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica n. 129 del 23/7/2013 (pubblicata sul BURP n. 107 del 1/8/2013).

- si prendeva atto dell'aggiornamento del PRA, del Rapporto Ambientale, contenente lo Studio di Incidenza, e della sintesi non Tecnica, adeguati a seguito della fase di consultazione,

- si rendeva noto la riapertura del periodo di consultazione per ulteriori 60 giorni, indicando le sedi ove consultare la documentazione.

## 1. Esiti della consultazione

La fase di consultazione preliminare (scoping) è stata avviata dall'Autorità procedente con la delibera di Giunta Regionale n. 1226 del 31/05/2011. La condivisione del documento di scoping con le autorità interessate, con lo scopo di ricevere contributi, informazioni, osservazioni, suggerimenti utili per orientare correttamente i contenuti del Rapporto Ambientale, è avvenuta il 13 luglio 2011 in con il primo incontro della Conferenza programmatica del Piano,. La formulazione dei contributi da parte delle autorità è stata facilitata dalla somministrazione di un apposito questionario a risposta guidata.

Alla Conferenza, oltre ai soggetti competenti in materia ambientale è stato coinvolto anche il pubblico interessato, fra cui diverse Associazioni di categoria, Ordini Professionali, Associazioni ambientaliste attive sul territorio regionale.

Durante detto periodo di consultazione sono pervenute 25 osservazioni da enti pubblici, centri di ricerca, distretti tecnologici, consorzi di recupero, società pubbliche, associazioni ambientaliste, associazioni e comitati cittadini. Le osservazioni sono state riportate e sintetizzate in una apposita Tabella riassuntiva nel Rapporto Ambientale al capitolo 9 e, in molti casi, in base alle valutazioni effettuate dalla Autorità Procedente, hanno comportato la modifica del Piano e del Rapporto Ambientale, come dettagliato nella già citata Tabella. In sintesi sono state proposte integrazioni relativamente a:

- azioni di sorveglianza e controllo
- azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione;
- soggetti beneficiari delle azioni di formazione;
- azioni di sostegno economico anche ai privati per la bonifica di amianto;
- soggetti da coinvolgere direttamente nell'attuazione dell'azioni di Piano;
- azioni di promozione di interventi di riutilizzo previ trattamenti innovativi di inertizzazione,

Inoltre alcune di queste osservazioni hanno mostrato di preferire lo smaltimento in celle dedicate piuttosto che la creazione di discariche monotematiche.

In seguito all'adozione del PRA con deliberazione della Giunta Regionale n. 3064 del 27/12/2012 il Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati depositati per 60 giorni presso gli uffici dell'Autorità Procedente e resi disponibili sul sito web dell'Autorità procedente. Di tale deposito è stato dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP n. 12 del 23/01/2013).

Sui documenti pubblicati è pervenuta il 21/2/2013 una sola osservazione, da parte del prof. Cassano, Professore di Medicina del Lavoro dell'Università di Bari, relativa ad alcune imprecisioni riportate in una tabella del documento di Piano e riguardanti i limiti TLV-TWA di esposizione dei lavoratori alla silice cristallina e alle fibre di amianto. La segnalazione è stata tenuta in considerazione.

Al fine di assicurare un'ampia partecipazione è stata indetta il 9 luglio 2013 una Seconda Conferenza Programmatica. A tale incontro, diretto al confronto e alla condivisione delle scelte di Piano, sono stati invitati a partecipare oltre ai soggetti competenti in materia ambientale anche il pubblico interessato.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica n. 129 del 23/7/2013 (pubblicata sul BURP n. 107 del 1/8/2013), si prendeva atto dell'aggiornamento del PRA, del Rapporto

Ambientale, contenente lo Studio di Incidenza, e della sintesi non Tecnica, adeguati a seguito della fase di consultazione e, si rendeva noto la riapertura del periodo di consultazione per ulteriori 60 giorni, indicando le sedi ove consultare la documentazione. Durante suddetto periodo non sono pervenute ulteriori osservazioni.

Successivamente questo Ufficio ha ritenuto, anche ai fini della Valutazione d'Incidenza in ottemperanza alla L.r. 11/2001 e smi, di sentire nuovamente gli Enti parco. A seguito di detta consultazione sono pervenute due osservazioni:

1. da parte della Provincia di Bari, in qualità di Ente di gestione del Parco Naturale Regionale Lama Balice, che poneva l'attenzione circa la necessità di azioni di "incentivi diretti" ai privati per le operazioni di rimozione e agli Enti Parco/Organi di gestione per la bonifica, nonché l'opportunità di prevedere una fascia buffer di massima salvaguardia dalle aree della Rete Natura 2000 e le Aree protette nazionali e regionali.
2. dalla Consulta per l'ambiente del Territorio e della Viabilità del Comune di Nardò, ente di gestione del Parco Naturale Regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano, che esprimeva parere favorevole con la prescrizione di individuare i siti di smaltimento e le relative volumetrie in base al fabbisogno regionale e alla "reale capacità delle amministrazioni di avviare processi di rimozione dei RCA".

Gli esiti di tutte le fasi di consultazione sono stati riportati sinteticamente nel capitolo 9 del RA.

Si OSSERVA che sarebbe stato opportuno evidenziare nella tabella riassuntiva di cui al suddetto capitolo, che raccoglie le osservazioni pervenute durante la fase di scoping, le ragioni in merito all'accoglimento o meno delle medesime e, nel caso di accoglimento, i riferimenti relativi alle integrazioni e/o alle modifiche apportate al PRA e/o al RA.

## 2. Attività tecnico-istruttoria

L'attività tecnico-istruttoria, al fine del rilascio del parere motivato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., è stata effettuata sulla documentazione così come trasmessa dal Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con nota prot. n. AOO\_090/9764 del 12/11/2014, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. AOO\_089/11267 del 21/11/2014, sulle osservazioni pervenute durante i periodi di consultazione prima descritti, sulle controdeduzioni effettuate e sulle modifiche al Piano, così come riassunte nella tabella nel capitolo 9 del Rapporto Ambientale.

## Valutazione del Piano e del Rapporto Ambientale

Il Rapporto Ambientale del Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto in Puglia 2014-2023 - dell'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica e dell'Assessorato alle Politiche della salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione è stato valutato con riferimento ai principali contenuti indicati dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Di seguito si riportano i principali temi affrontati e le eventuali indicazioni emerse a seguito dell'istruttoria espletata.

### 2.1. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Piano

"Il Piano Regionale Amianto costituisce lo strumento operativo attraverso il quale la Regione Puglia dà attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di protezione dall'amianto. In particolare, l'art. 10 della Legge n.252 del 1992 "Attuazione della direttiva 2003/18/CEE (modifica della direttiva 83/477/CEE) relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione all'amianto durante il lavoro" prevede la redazione e l'adozione da parte delle Regioni e Province Autonome, di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto." (Rapporto Ambientale - d'ora in poi RA - par. 2.3 - pag. 19)

"L'Obiettivo prioritario del Piano Regionale Amianto è quello di minimizzare fino ad annullare il rischio sanitario ed ambientale derivante dalla presenza di amianto." (RA - par. 2.3 - pag. 20)

Il PRA si pone inoltre i seguenti obiettivi strategici: "

1. Minimizzazione del rischio sanitario ed ambientale derivante dalla presenza di amianto sul territorio della regione Puglia;
2. Completamento del quadro conoscitivo del rischio amianto sul territorio regionale;
3. Informazione, sensibilizzazione della cittadinanza e formazione dei soggetti coinvolti nelle attività di rimozione, bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto;
4. Definizione dello sviluppo impiantistico di smaltimento / trattamento dei rifiuti contenenti amianto ed i relativi criteri di localizzazione;
5. Semplificazione amministrativa per le procedure di rimozione.” (RA - par. 2.3 - pag. 20)

Di seguito si elencano le azioni del Piano, relative a quattro macrocategorie d'intervento, indicate nel par.2.3.2 del RA (pagg. 20-22): “

A. Azioni atte a minimizzare il rischio sanitario ed ambientale derivante dalla presenza di amianto sul territorio della regione Puglia

- tutte le azioni messe in atto per rendere operativo il Piano (...)

B. Azioni atte al completamento del quadro conoscitivo del rischio amianto sul territorio regionale

- l'attivazione del censimento dei siti contenenti amianto attraverso l'implementazione di banche dati opportunamente interfacciate ad un WEB-GIS;

- l'intensificazione delle attività di controllo;

- l'attivazione del registro dei lavoratori ex esposti ad amianto, preso ogni SPESAL territorialmente competente;

- l'aggiornamento della mappatura, secondo i dettami del D.M. n.101 del 18 marzo 2003, delle coperture in cemento amianto sul territorio regionale;

- l'attivazione di una procedura informatizzata on-line attraverso la quale l'utente, pubblico o privato, potrà denunciare o auto denunciare la presenza di amianto e notificare l'avvenuta bonifica o relativo appropriato trattamento;

- l'elaborazione dei criteri per la valutazione del rischio e l'individuazione delle attività di intervento.”

In particolare, saranno predisposte le seguenti banche dati:

1. “Banca dati delle auto-notifiche dei cittadini articolata in due distinte sessioni:

a.1 Banca dati dei materiali in matrice compatta in buono stato di conservazione;

a.2 Banca dati delle auto-notifiche obbligatorie dei cittadini.

2. Banca dati delle segnalazioni

3. Banca dati per le imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle attività produttive e di quelle che svolgono attività di smaltimento e bonifica

4. Banca dati notifiche Piani di Lavoro

5. Banca dati per le notifiche dei singoli interventi

6. Aggiornamento dell'Anagrafe aziende anche ai fini di attività di controllo dei requisiti ed audit

7. Le azioni di censimento saranno integrate anche con quelle realizzate da altre Amministrazioni del territorio regionale.

C. Azioni atte alla promozione dell'informazione, la sensibilizzazione della cittadinanza e la formazione dei soggetti coinvolti nelle attività di rimozione, bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto

• l'aggiornamento continuo del portale WEB del PRA pubblicato sul sito istituzionale Ecologia della Regione Puglia

(<http://ecologia.regione.puglia.it>);

• la pubblicazione sul portale web amianto della Regione Puglia dei listini delle Imprese Specializzate ed Autorizzate alla rimozione e smaltimento di amianto (cat 10A e 10B dell'Anagrafe dei Gestori Ambientali);

• le attività nelle scuole e nei luoghi di aggregazione, attraverso i nodi che compongono il Sistema INFEA della Regione Puglia;

• la produzione di opuscoli di semplice consultazione;

- l'organizzazione di workshop provinciali, che coinvolgano in particolare gli imprenditori edili, gli amministratori di condominio, i dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione e i soggetti a vario titolo interessati;

- la cartellonistica pubblicitaria;

- i redazionali televisivi.

(...) Inoltre, il PRA si prefigge di realizzare il Piano per la Formazione Professionale sui rischi derivanti dalla esposizione alle fibre di amianto. Tale Piano prevede l'istituzione dei seguenti corsi di formazione:

- Corsi di Formazione Professionale per l'addestramento del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali con funzioni di autorizzazione, di vigilanza e di controllo

- Corsi di Formazione Professionale per Dirigenti e Lavoratori addetti ad operazioni di bonifica e rilascio dei relativi titoli di abilitazione

D. Azioni atte a delineare lo sviluppo impiantistico di smaltimento/trattamento dei rifiuti contenenti amianto ed i relativi criteri di localizzazione

Sulla base dell'approfondimento del quadro conoscitivo sul rischio amianto nel territorio regionale di cui al punto B, sarà definita con buona approssimazione la determinazione dei quantitativi di amianto/ MCA da smaltire e la relativa valutazione del conseguente fabbisogno impiantistico.

Al fine di definire un sistema di gestione e smaltimento dell'amianto sostenibile dal punto di vista ambientale e di tutela da punto di vista sanitario, il Piano mette a punto le seguenti azioni:

- ricognizione dei siti autorizzati allo stoccaggio provvisorio e allo smaltimento definitivo di RCA;

- ricognizione delle volumetrie a disposizione negli impianti esistenti;

- valutazione del fabbisogno di ulteriori volumetrie per lo smaltimento definitivo dei RCA;

- individuazione dei siti da utilizzare per l'attività di smaltimento dei RCA;

- analisi delle modalità e delle tecniche innovative per il trattamento e/o inertizzazione dell'amianto."

E. Azioni atte ad avviare una semplificazione amministrativa.

- "attivazione di semplificazioni ed indirizzi per la rimozione di piccole quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide;

- attivazione, per le Amministrazioni Comunali, di un processo di razionalizzazione degli acquisti dei servizi per la rimozione dei materiali contenenti amianto, basato sull'utilizzo di strumenti telematici, attraverso le Centrali di acquisto telematiche ed il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA)."

In particolare la semplificazione amministrativa "si tradurrà in un Regolamento Regionale (...) La procedura di semplificazione potrà riguardare quindi la fase della rimozione di materiali contenenti amianto ancora in opera, o della raccolta di piccole quantità di rifiuti contenenti amianto, secondo le tipologie e quantità previste, effettuabile, eventualmente, anche da imprese non "specializzate", da sottoporre a preventiva e specifica formazione, con abbattimento dei costi previsti, compresi quelli per la caratterizzazione. Il trasporto in relativa discarica dovrà essere attuato per mezzo delle imprese autorizzate, (anche le municipalizzate sempre che iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. " (RA par. 2.3.5 - pagg. 30-31)

Nel rispetto delle norme vigenti, il Piano prevede inoltre:

1. "l'intensificazione del quadro sanzionatorio funzionale a rendere efficiente l'intera filiera del censimento dall'autonotifica ai controlli finali, fino allo smaltimento (...); l'entrate derivanti dall'applicazione della sanzione per mancato intervento di rimozione/trattamento (co. 15 art.15 L. 257/92) concorreranno ad alimentare il "fondo amianto" (RA par. 2.3.2 - pagg. 20-21) (a pag. 31 del RA si specifica che "Tale fondo, i cui mezzi di erogazione e finalità devono essere regolamentati da apposita legislazione regionale, prevederà l'erogazione di un contributo una tantum per i soggetti di cui agli articoli 22, comma 1 e art. 27 comma 2 della Legge Regionale n° 19/2006. I soggetti beneficiari saranno

individuati ad opera del Centro di Osservazione e Monitoraggio degli Infortuni e delle Malattie Professionali (COMIMP), il quale adotterà i criteri di classificazione per l'origine della neoplasia in uso presso il RENAM.”);

2. “un meccanismo di premialità in favore di quei Comuni che segnaleranno la presenza di manufatti di amianto in locali pubblici o ad uso pubblico, che sosterranno le attività di censimento poste in capo ai cittadini e che attiveranno i controlli tesi all'accertamento e verifica delle segnalazioni pervenute.” (RA par. 2.3.2 - pagg. 20-21)

In merito al punto B relativamente alla “rimappatura” delle coperture in cemento amianto sul territorio regionale a pag. 82 del PRA si sostituisca il seguente inciso “attraverso la previsione di una quota di volo inferiore ai 2.500m, che dia la possibilità” con la dicitura “attraverso l'uso di tecnologie che saranno valutate nell'ottica dell'efficienza, economicità, innovazione scientifica e tecnologica e che permettano”.

In merito alle azioni di cui al punto D. “Il PRA individua preliminarmente gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi che possono costituire siti per la realizzazione di celle dedicate, almeno nelle fasi iniziali dell'attuazione del Piano, e per cui è vi l'intento di verificare tramite bando di manifestazione di interesse quali di questi impianti siano realmente disponibili a gestire tramite celle dedicate i RCA nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs. 36/2003 e relativo decreto attuativo, DM 27 settembre 2010” (RA pag. 166).

A tal proposito, il PRA effettua una ricognizione di quelli attualmente autorizzati al ricevimento di tale tipologia di rifiuti sia come sito di smaltimento che come sito di stoccaggio temporaneo. Pertanto posto che allo stato “sul territorio regionale pugliese esiste un solo sito di smaltimento autorizzato, (...), per il resto sono presenti solo siti di stoccaggio provvisorio.” (PRA, pag. 97),”è stata effettuata una ricognizione dei possibili siti riferiti alla realizzazione di celle monodedicate”. A pagina 107 e 108 del PRA vengono quindi elencati 7 impianti esistenti nelle province di BAT, Brindisi, Foggia e Taranto e le relative volumetrie disponibili, che potranno essere utilizzate i “anche in mancanza della individuazione puntuale dei siti di smaltimento” (PRA, pag. 107).

Pertanto Si PRESCRIVE che per tali siti sia verificato il rispetto anche dei criteri di localizzazione di cui al presente PRA prioritariamente al citato “bando di manifestazione d'interesse”.

In merito ai criteri localizzativi preferenziali, escludenti e penalizzanti per la realizzazione della dotazione impiantistica il PRA in pratica fa riferimento a quanto previsto dal vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) per le discariche dei rifiuti speciali. Fra questi criteri è presente una classificazione che, in base all'aspetto ambientale considerato (uso del suolo, caratteri fisici del territorio, tutela della popolazione, protezione risorse idriche, tutela da dissesti e calamità, protezione delle risorse naturali, protezione dei beni ambientali e culturali, ai sensi dell'art. 142 del d.lg. 42/2004, previsioni prg/pug comunali e aspetti strategico/funzionali), definisce un certo grado di prescrizione in relazione alla possibilità di accogliere gli impianti di smaltimento di tale tipologia di rifiuti:

- VINCOLANTE (V): costituisce un vincolo di localizzazione;

- ESCLUDENTE (E): l'ubicazione dell'impianto è esclusa, quando l'impianto proposto sia in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata;

- PENALIZZANTE (PE): l'ubicazione dell'impianto penalizza ulteriormente il territorio su cui incide, ma non è esclusa a priori, qualora si adottino particolari misure compensative nella progettazione/realizzazione dello stesso, in considerazione delle sensibilità ambientali e degli altri insediamenti esistenti. In ogni caso la localizzazione degli impianti in tali zone è subordinata alla verifica, in sede di valutazione d'impatto ambientale e di incidenza, dell'applicazione di modalità realizzative e di gestione degli impianti sostenibili ed alla previsione di misure di compensazione e mitigazione degli impatti.

- PREFERENZIALE (PR): l'ubicazione dell'impianto è considerata preferenziale, in considerazione di una scelta strategica del sito, dettata da esigenze di carattere logistico, economico e ambientale”;

Si PRESCRIVE che detti criteri siano estesi a tutte le operazioni di smaltimento elencate nell'allegato B della parte quarta del D. Lgs. 152/06 e smi.

Si PRESCRIVE che il PRA preveda anche criteri di localizzazione per i siti di stoccaggio temporaneo



(ossia destinati a “deposito temporaneo” per non più di un anno ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. g) del D. lgs 36/2003 e smi), nonché per i previsti impianti di recupero di tali tipologie di rifiuti.

Inoltre si rileva che sebbene nel PRA a pag. 102 sia riportato che “l’individuazione del sito ove ubicare nuove discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi destinate ad accettare anche rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifici approfondimenti e valutazioni opportunamente descritti. Lo studio deve riguardare la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti che deve essere stabilita sulla base di dati statistici significativi dell’intero arco dell’anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.”, nell’elenco degli criteri prima richiamati non sembra essere stata avanzata una particolare attenzione a questo argomento.

Pertanto si PRESCRIVE che suddetto elenco di criteri debba includere anche specifiche indicazioni riguardo a quanto sopra rilevato.

Per quanto riguarda lo sviluppo temporale del piano il PRA prevede uno “scenario specifico” di pianificazione suddiviso in due periodi (“Breve e medio periodo” da 1 a 7 anni e “Lungo periodo” da 8 a 10 anni):

- “Nella fase di avvio dell’attuazione delle azioni di piano (breve periodo), si dà la priorità all’utilizzo delle celle dedicate in quanto la loro messa in esercizio è più rapida delle altre opzioni. Quindi definita la volumetria da autorizzare si valuta se sussiste da parte dei privati una manifestazione di interesse ad investire sulle celle dedicate. Se ciò non si verifica si opta per l’utilizzo delle cave pubbliche mono-dedicate. In ultima analisi, qualora non sussistano le condizioni economiche e finanziarie che permettano la realizzazione di impiantistica pubblica, si procede all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di privati per l’allocazione di discariche mono-dedicate. (...)

- A questo punto dell’attuazione del Piano (medio periodo- 3°anno) entrano in gioco gli scenari alternativi (...), considerando le cospicue volumetrie in gioco, si dà la priorità impiantistica alle discariche mono-dedicate escludendo la possibilità di sfruttare le celle dedicate. Come nella fase iniziale si ricorrerà alle discariche private qualora non sussistano le condizioni economiche e finanziarie che permettano la realizzazione di impiantistica pubblica”. (RA, pag. 227-228).

Inoltre nel breve e medio periodo si prevede che, nell’eventualità della realizzazione di una o più discariche a servizio di più province, “al fine di ridurre i costi di trasporto potrà essere autorizzato lo stoccaggio provvisorio presso le imprese iscritte alla categoria 10A per la bonifica dei beni contenenti amianto in matrice compatta e le imprese iscritte alla categoria 10B per la bonifica dei beni contenenti amianto in matrice friabile. Con riferimento a tale ultima alternativa potrà essere valutata l’utilizzazione di impianti carrabili per l’inertizzazione dei materiali contenenti amianto” (PRA, pag. 117-118).

- Per quanto attiene al lungo periodo si dovrà “privilegiare, laddove possibile, interventi di riutilizzo effettuando delle valutazioni economiche comparative tra le tecnologie disponibili e quelle che potranno sviluppate nel prossimo futuro, comprendendo tecniche di modificazione chimica, modificazione mecanochimica, litificazione, vetrificazione, vetroceramizzazione, mitizzazione pirolitica, produzione di clinker, ceramizzazione, etc. La valutazione comparativa tra tali tecnologie alternative terrà conto degli aspetti sanitari, ambientali ed economici al fine di mantenere competitivi i costi di trattamento rispetto a quelli dello smaltimento in discarica. In tale direzione potrà essere valutato l’utilizzo di combustibili provenienti da rifiuti per il raggiungimento delle temperature necessarie per la modificazione della struttura cristallografica dell’amianto”. (RA, pag.26)

Si PRESCRIVE che i siti di stoccaggio provvisorio previsti nel breve e medio periodo rispettino in ogni caso i criteri di localizzazione del presente PRA così come integrati secondo quanto prima prescritto.

Va considerato che tale tempistica indicata nel PRA, e quindi le relative scelte impiantistiche, è puramente indicativa: infatti la scelta impiantistica fra le tre ipotizzate nel “Breve e medio periodo” e il reale passaggio al “Lungo periodo” sono demandati al monitoraggio dell’effettivo volume di RCA smaltito - 0-20% o 21-50% o 51-100% del volume stimato nello scenario di Piano (rif. RA par. 2.3.4, cap. 8 e pag.26).

Per quanto concerne l'analisi di coerenza interna, finalizzata a valutare la congruenza tra obiettivi dichiarati dal Piano e le effettive azioni e misure messe in campo al fine di dare attuazione agli stessi, la valutazione effettuata attraverso l'uso di una matrice, evidenzia "una sola incoerenza/conflittualità tra l'obiettivo di "Delineare lo sviluppo impiantistico di smaltimento/trattamento dei rifiuti contenenti amianto ed i relativi criteri di localizzazione" e l'azione relativa all'incremento del recupero di materia, con riferimento alle alternative A1, A2, A3 e B1. Tale incoerenza nasce dall'osservazione che, in effetti, l'unica possibilità di recuperare i materiali contenenti amianto è la trasformazione cristallografica della materia prevista solo dallo scenario B2. Si sottolinea tuttavia che, al fine di delineare nel modo più completo possibile tutti gli effetti ambientali degli scenari proposti, e per una migliore valutazione degli stessi, si è scelto, come riportato nel capitolo 5 del presente Rapporto Ambientale, di considerare separatamente tutte le possibili opzioni impiantistiche. È evidente che, una volta definiti gli scenari come combinazione di diverse opzioni impiantistiche consequenziali nel tempo, tale incoerenza potrà essere superata." (RA pagg. 191-192).

## 2.2. Coerenza con normative, piani e programmi vigenti

La fase di analisi della coerenza esterna (par. 4.1 del RA) ha previsto due distinti momenti di valutazione:

1. "valutare l'esistenza o meno della coerenza tra gli obiettivi definiti nel PRA e gli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti a livelli sovraordinati da documenti strategici";
2. "verificare la coerenza con gli obiettivi individuati negli altri Piani e Programmi ritenuti pertinenti al Piano già in fase di scoping".

Per quanto riguarda il primo, i principali documenti e atti normativi in materia presi in considerazione per la valutazione sono stati:

- VII Programma di Azione per l'ambiente dell'Unione Europea (2007-2013)
- Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile
- Nuova strategia in materia sanitaria per l'UE (2008-2013)
- Strategia tematica dell'UE sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti - COM(2005)666 e Review
- Legge 257/92 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
- Piano Nazionale Amianto - Linee di intervento per un'azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali (2013)
- D.Lgs. 36/2003 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.ii.
- D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza dei Lavoratori

"La valutazione di coerenza effettuata, graficizzata nella tabella (...) (Tab. 4.1), ha dimostrato che gli obiettivi di Piano perseguono finalità sinergiche e presentano forti elementi di integrazione con gli atti strategici di riferimento comunitario e nazionale. Infatti, a quasi tutti gli obiettivi strategici posti dalla normativa corrisponde almeno un obiettivo di Piano e non vi sono incoerenze o conflittualità tra obiettivi, fatta eccezione per l'obiettivo strategico di conservazione e gestione sostenibile delle risorse naturali e della biodiversità che, come spesso accade, è in conflitto con la realizzazione di impianti per il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti, nella fattispecie dei rifiuti di amianto." (RA pag. 165).

Tale incoerenza viene giustificata quale "passaggio obbligato ed il prezzo che la collettività deve pagare per dismettere l'elevata quantità di amianto utilizzato (...). È chiaro che con lo sviluppo della ricerca sulle tecnologie innovative per il trattamento dell'amianto ai fini della riduzione della pericolosità e conseguente possibilità di recupero si ottiene il duplice vantaggio di superare il rischio sanitario e di ridurre l'impatto ambientale, limitando i quantitativi da smaltire in discarica." (RA pag. 166)

Per quanto riguarda il secondo, i Piani e programmi sovraordinati e di livello regionale, dei quali sono state valutate le possibili interrelazioni, positive e negative con il PRA, sono: "

- Piano Regionale per la Tutela dell'Ambiente (PRTA)

- Piano di Tutela delle Acque (PTA)
- Piano d'Ambito territoriale ottimale delle risorse idriche (PDA)
- Piano di Gestione delle Acque
- del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (PGA)
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
- Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata (PAI Basilicata)
- Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)
- Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA)
- Piano Regionale della Salute 2008-2010 (PRS)
- Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS)
- Piano regionale di Gestione dei Rifiuti solidi Urbani (PRGRU)
- Piano Stralcio delle Bonifiche (PSB)
- Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT)
- Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)
- Piano Regionale Trasporti (PRT)
- Piano Operativo Attuativo 2009-2013
- Piano Regionale delle Coste (PRC)
- Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
- Programma Operativo FESR 2007-2013
- Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007-2013
- Piani di gestione delle aree protette e dei Siti Natura 2000:
  1. SIC "Accadia-Deliceto" IT 9110033
  2. SIC "Murgia dei Trulli" IT9120002
  3. SIC/ZPS "Area delle Gravine " IT9130007
  4. SIC "Bosco Difesa Grande" IT9120008
  5. SIC "Litorale brindisino" IT9140002
  6. SIC/ZPS "Stagni e saline di Punta della Contessa" IT9140003
  7. SIC "Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro" IT9150008
  8. SIC "Zone umide di Capitanata" IT9150005 e ZPS "Paludi presso il Golfo di Manfredonia " IT9110038
  9. SIC "Monte Cornacchia - Bosco Faeto" - IT9110003
  10. SIC "Valloni e Steppe pedegarganiche" e ZPS "Promontorio del Gargano" IT9110008
  11. Piano di Gestione Provincia di Lecce
  12. SIC "Valle Fortore - Lago di Occhito" - IT9110002
  13. SIC "Torre Guaceto e Macchia San Giovanni" IT9140005" (RA pagg. 172-173).

Il Rapporto Ambientale sottolinea l'ampia rispondenza, o neutralità, degli obiettivi strategici del PRA con quelli dei piani sopraindicati. Nel caso dei piani che impongono vincoli (es. PTA, PAI, ecc.) tale coerenza è assicurata dal rispetto degli stessi nella definizione dei criteri per la localizzazione degli impianti per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto.

"Con riferimento all'individuazione dei siti di smaltimento, requisito già richiesto con la legge 257/92 e previsto dalle Linee di intervento per un'azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali del Piano Nazionale Amianto (marzo 2013), non è possibile stabilire la coerenza diretta tra il Piano Nazionale ed il PRA in quanto in quest'ultimo i siti sono individuati solo in via preliminare." A tal proposito però "il PRA prevede espressamente che "entro tre mesi dall'approvazione del Piano saranno adottati gli atti amministrativi funzionali all'individuazione di aree o siti idonei per la realizzazione di discariche". (RA pag. 166). ossia "saranno realizzati bandi provinciali che potranno all'individuazione sul territorio provinciale di siti ambientalmente e logisticamente adatti alla realizzazione di discariche per materiali contenenti amianto che saranno successivamente vagliati attraverso un'ampia consultazione con le Associazioni coinvolte nella Commissione Tecnico Scientifica interdisciplinare del Piano Regionale Amianto associata ad un'attenta elaborazione e valutazione dei dati rilevati sul territorio e

degli obiettivi previsti dalla Pianificazione Regionale e Provinciale in materia". (PRA, pag. 107).

In merito alla coerenza con il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS), si precisa che "rappresentando di fatto uno strumento di gestione di una particolare categoria di rifiuti speciali, ossia quelli contenenti amianto, è strettamente sinergico con il PRGRS ed è costruito e articolato facendo proprie le finalità e le determinazioni assunte nel Piano dei Rifiuti Speciali, a partire dall'applicazione dei criteri di localizzazione per i nuovi impianti di trattamento e smaltimento". Si fa presente che "il PRGRS è attualmente in fase di aggiornamento/revisione per consentirne l'adeguamento alla normativa vigente." (RA pagg. 181-182), che tale aggiornamento riguarda principalmente i suddetti criteri di localizzazione e che per tale piano è in corso la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di competenza di questo Ufficio.

A tal proposito, SI PRESCRIVE che l'adozione dei successivi atti finalizzati all'individuazione di tali aree o siti idonei per lo smaltimento dovrà valutare l'opportunità di far propri, tendo conto dello stato di avanzamento dell'aggiornamento del PRGRS, anche dei relativi criteri di localizzazione in fase di revisione.

SI PRESCRIVE che l'autorità procedente, a seguito dell'eventuale approvazione dell'aggiornamento del PRGRS, provveda all'adeguamento/recepimento del/nel PRA dei criteri di localizzazione così aggiornati.

Con riferimento sempre al PRGRS si rileva che nel PRA non è stato considerato il paragrafo in esso contenuto relativo ai "Rifiuti da C&D contenenti amianto" che fornisce indicazioni circa i relativi impianti di smaltimento. Tali indicazioni richiamano sostanzialmente le disposizioni del Decreto del Commissario Delegato n. 187/05, della DGR n. 805 del 3/6/2004, del D. Lgs. n. 36/2003 e del D.M. Ambiente del 3 agosto 2005, quest'ultimo abrogato dal D. M. Ambiente 27 settembre 2010.

Pertanto si OSSERVA che sarebbe stato opportuno in questa sede, trattandosi del medesimo argomento, di evidenziare tale evoluzione normativa ed eventualmente proporre una modifica del PRGRS anche di tali aspetti, che appunto non sono oggetto dell'aggiornamento prima citato.

Infine si rileva che l'analisi di coerenza non ha tenuto conto del Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013, in quanto non approvato.

Tuttavia si OSSERVA che, sebbene adottato, sarebbe stato opportuno effettuare la verifica di coerenza del PRA con il PPTR in quanto al momento esso costituisce il quadro di riferimento conoscitivo più aggiornato, ma anche la chiave di interpretazione del paesaggio regionale stabilendo, anche se in via non ancora definitiva, gli obiettivi di qualità paesaggistica, e, nelle aree di particolare interesse paesaggistico, apposita disciplina d'uso.

SI PRESCRIVE che l'adozione dei successivi atti finalizzati all'individuazione delle suddette aree o siti idonei prima richiamati, dovrà valutare l'opportunità di far proprie, tendo conto dello stato di avanzamento del PPTR, anche le indicazioni in questo contenute.

In ogni caso SI PRESCRIVE che i criteri di localizzazione di cui al PRA dovranno essere integrati con le vigenti misure di salvaguardia di cui all'adottato PPTR riguardo al tema "rifiuti".

SI PRESCRIVE che l'autorità procedente, a seguito dell'eventuale approvazione del PPTR, provveda all'adeguamento/recepimento delle disposizioni/prescrizioni in esso contenute nel PRA.

### 2.3. Analisi del contesto ambientale

L'analisi ambientale, descritta in modo molto approfondito ed efficace attraverso l'utilizzo di opportuni indicatori di stato, prende in considerazione tutte le componenti ambientali, gli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e le criticità ambientali esistenti, illustrati nel capitolo 3 del Rapporto Ambientale.

Nel paragrafo 3.3 sono riassunti attraverso un'analisi swot ambientale che "analizza e sintetizza i fattori endogeni (su cui il pianificatore può intervenire) ed i fattori esogeni (non modificabili attraverso il piano, ma di contesto) che contraddistinguono il territorio pugliese in relazione alla tematica "amianto"; nella terminologia condivisa si indicano i fattori endogeni come punti di forza e di debolezza, e quelli esogeni come opportunità e rischi." (RA, pag. 158)

Fra i punti di debolezza e i rischi principali estratti dalla suddetta analisi SWOT si evidenziano i seguenti relativi alla tematica “rifiuti contenenti amianto”:

- “Costi elevati delle attività di rimozione, trattamento, e smaltimento dei materiali contenenti amianto
- Procedure burocratiche complesse anche per piccoli interventi di rimozione/bonifica
- Tecnologie di recupero RCA non ancora consolidate
- Inerzia e non collaborazione dei Comuni a rendersi parte diligente nell’affrontare il problema dell’Amianto sul proprio territorio
- Non rispetto del criterio di “prossimità” nella gestione dei RCA, inviati fuori regione per carenza impianti
- Incertezze interpretative, continua revisione e parziale adozione dei decreti attuativi della normativa vigente sui rifiuti
- Diffusione dei fenomeni di abbandono e smaltimento abusivo
- Rischio di conferimento di rifiuti contenenti amianto di provenienza extraregionale, in caso di realizzazione di nuove discariche e mancato raggiungimento degli obiettivi regionali di smaltimento prefissati per gli RCA prodotti in Puglia
- Appesantimenti amministrativi e procedurali, frammentazione delle gestioni e delle competenze e scarso confronto dialettico sul tema tra gli attori ed enti coinvolti nella formulazione delle decisioni
- Carenze nella informatizzazione dei dati sulla presenza di amianto e sugli effetti sanitari da parte dei soggetti detentori
- Carenza di risorse umane con competenze tecniche ambientali e sanitarie all’interno degli Enti locali e/o Autorità competenti
- Difficoltà nel controllo dei rifiuti misti derivanti da demolizione e costruzione, all’interno dei cantieri edili” (RA pagg. 158-163)

#### 2.4. Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

Gli obiettivi di sostenibilità ricavati dalla normativa di riferimento di cui al precedente paragrafo 2.2 sono stati elencati nella tabella 4.1 del Rapporto Ambientale e sono stati posti in relazione con gli obiettivi strategici del piano.

In merito a tale ultimo aspetto si richiama quanto prima esposto al precedente paragrafo 2.2.

#### 2.5. Analisi degli effetti ambientali

Il Rapporto ambientale affronta l’analisi degli effetti del PRA nel capitolo 5. In particolare si fa presente che l’attuale configurazione di piano è stata frutto di una serie di passaggi, fra cui in primis la valutazione degli effetti del piano, che hanno consentito di accompagnare e orientare il processo decisionale:

1. “sono state individuate le pressioni ambientali significative legate a tutte le azioni di tipo materiale del Piano, riassumendo i rapporti causa-effetto tra le azioni derivanti dall’applicazione delle alternative e i comparti analizzati. (...)
2. si è approntata un’analisi-multicriteriale per confrontare le singole alternative impiantistiche e determinare quella ottimale. (...)
3. considerati i risultati ottenuti dalle suddette valutazioni, si orienta la pianificazione in modo tale da creare una combinazione di alternative impiantistiche in stretta connessione con gli scenari di flusso di RCA che effettivamente si andranno ad instaurare.” (RA pag. 196)

In merito alle azioni del piano si possono quindi distinguere:

- azioni immateriali, che riguardano in generale le misure volte ad informare la popolazione sui rischi, incentivare/promuovere la rimozione del rifiuto che possono avere “effetti ovviamente positivi ma indiretti e di lungo periodo”
- azioni materiali, che riguardano:
  - “le attività di rimozione / bonifica dei manufatti in amianto;
  - celle dedicate presso discariche esistenti (una per ogni ATO/Provincia): A1;

- discariche dedicate su cave di proprietà pubblica (sino ad una per provincia): A2;
  - discariche dedicate su proprietà privata: A3;
  - impianto di trattamento di RCA senza modificazione della struttura microcristallina (riduzione rilascio di fibre): B1;
  - impianto di trattamento di RCA con modificazione della struttura microcristallina: B2.” (RA, pag. 249)
- In generale si riassumono di seguito i possibili impatti derivanti dalle suddette azioni materiali, come descritte nel successivo par. 2.6, raggruppati nelle seguenti tematiche:

#### Aria e cambiamenti climatici

- Peggioramento degli impatti locali dovuti alle emissioni di macroinquinanti e di CO<sub>2</sub> per tutte le opzioni impiantistiche proposte dal PRA, per la rimozione e la movimentazione dei RCA, per il trasporto e dai mezzi d’opera impiegati.
- Impatti negativi dovuti allo scarico termico in atmosfera per gli impianti di trattamento dei RCA con e senza trasformazione cristallina.

#### Acqua

- Si ravvisano impatti potenzialmente negativi per tutti le opzioni impiantistiche dovuti ad alterazione bilancio idrico a causa dell’aumento di aree impermeabili, consumo di acqua e per gli impianti di trattamento, consumo di acqua e produzione di fanghi.

#### Suolo

- Incremento di pressione ambientale per l’indicatore “Consumo di suolo” a causa della realizzazione di nuovi impianti.,
- Possibile contaminazione del suolo in corrispondenza di ogni impianto che produca scarichi, depositi di rifiuti, o emissioni atmosferiche (con ricaduta degli inquinanti al suolo),
- Effetti positivi dovuti alla diminuzione delle aree contaminate a causa dell’abbandono dei RCA.

#### Ecosistemi, Biodiversità, Paesaggio e Beni culturali

- Relativamente a tutte le opzioni impiantistiche impatti su beni paesaggistici e ecosistemi,
- Effetti positivi dovuti alla diminuzione delle aree contaminate a causa dell’abbandono dei RCA.

#### Energia

- Incremento del consumo di energia e di risorse naturali (combustibili fossili), dovuto ai mezzi d’opera per la movimentazione dei RCA, la costruzione e la gestione per tutte le soluzioni impiantistiche.

#### Popolazione e Salute

- Positivo contributo di tutte le opzioni impiantistiche alla riduzione del rischio di esposizione all’amianto.
- Impatto lievemente negativo di tutte le opzioni impiantistiche relativo alle patologie connesse all’incremento di macro e micro inquinanti (escluse le fibre di amianto) prodotti dai mezzi d’opera all’interno della discarica nella fase di esercizio e in quella di costruzione.
- Impatto negativo di tutte le opzioni impiantistiche relativo ai problemi sanitari connessi alla dispersione di fibre di amianto in caso di eventi accidentali e imprevedibili.
- Impatti negativi degli impianto di trattamento di RCA con o senza trasformazione della struttura cristallina relativi alle patologie connesse all’incremento dell’emissioni di macro-inquinanti dovuto al processo di trasformazione e ai mezzi d’opera all’interno dell’impianto nella fase di esercizio e in quella di allestimento.
- Impatto negativo di tutte le opzioni impiantistiche relativo ai disturbi causati dall’incremento di emissioni sonore dei mezzi d’opera nella fase di costruzione della discarica e nella fase di esercizio
- Effetti positivi per aumento di lavoro per le aziende del settore bonifiche/rimozione amianto e per le

aziende del settore dei gestori ambientali,

Nella trattazione non sono evidenziati impatti cumulativi, sebbene a pagina 261 del Rapporto Ambientale, in merito alle misure di mitigazione, si sottolinei tale possibilità in relazione alla pianificazione relativa alla gestione dei Rifiuti Speciali e delle Bonifiche: “La misura di mitigazione di carattere generale che si propone di adottare a livello di pianificazione regionale è l’integrazione delle azioni previste dal Piano Regionale Amianto con quelle previste dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e dal Piano delle Bonifiche, allo scopo di prevenire potenziali impatti cumulativi sulle differenti componenti ambientali e di favorire sinergie fra le azioni previste dai diversi strumenti di pianificazione, in quanto strettamente connesse.” (RA, pag. 261)

PERTANTO SI OSSERVA che sarebbe più opportuno esplicitare tali possibili impatti potenziali cumulativi e le relative componenti ambientali interessate, evidenziando chiaramente come l’integrazione delle azioni del PRA con quelle relative alle citate pianificazioni possa prevenirli.

## 2.6. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate

Nel Rapporto Ambientale nel paragrafo 5.2 si riferisce l’analisi comparativa delle alternative impiantistiche per la definizione dello scenario di pianificazione. La valutazione comparativa delle alternative impiantistiche è stata effettuata con il metodo di analisi multi-criteriale, prendendo in esame gli impatti sulle componenti ambientali generati dalle stesse e condotta “dove possibile, sulla base di indicatori che individuano una caratteristica ambientale o socio-economica in unità di misura fisiche, e quando inevitabile, sulla base di confronti qualitativi.” (RA pag. 204)

“La valutazione è stata effettuata distinguendo le soluzioni impiantistiche del breve e medio periodo da quelle del lungo periodo”.

1. Per il breve e medio periodo sono stati presi in considerazione “:

A1: celle dedicate presso discariche esistenti (una per ogni ATO/Provincia);

A2: discariche dedicate su cave di proprietà pubblica (sino ad una per provincia);

A3: discariche dedicate su proprietà privata”;

2. Per il lungo periodo “:

B1: impianto di trattamento di RCA senza modificazione della struttura microcristallina (riduzione rilascio di fibre);

B2: impianto di trattamento di RCA con modificazione della struttura microcristallina”. (RA pag. 203)

Per quanto riguarda il primo “si evince che, pur non essendoci un ampio divario tra le tre alternative impiantistiche sottoposte all’analisi comparativa, la soluzione impiantistica con discariche dedicate su cave di proprietà pubblica garantisce la prestazione migliore tra le tre analizzate per il breve e medio periodo (...) riesce complessivamente a minimizzare i costi ambientali e umani e a massimizzare i benefici socio-economici.” (RA pagg. 204-205)

Per quanto riguarda il secondo “pur non registrandosi differenze rilevanti nei punteggi ottenuti, gli impianti di trattamento con modificazione della struttura microcristallina garantiscono prestazioni complessivamente migliori rispetto a quelli senza modificazione della struttura microcristallina” (RA pag. 208).

Alla luce di tali valutazioni, tenendo conto che “le assunzioni poste alla base delle previsioni del PRA implicano un rapido cambiamento della forma mentis e delle abitudini radicate della collettività in materia di smaltimento di rifiuti pericolosi (...) [e inoltre l’] assenza di esaustivi incentivi economici, l’attivazione di un rapido processo di decontaminazione e smaltimento di RCA (...) minacciata dalle difficili contingenze economiche in cui versano le imprese e le famiglie pugliesi in questo particolare momento storico” potrebbe comportare una disattesa degli obiettivi di pianificazione, si è pervenuti allo sviluppo temporale del piano secondo l’articolazione esposta al precedente paragrafo 2.1.

“Al fine di evitare un sovradimensionamento impiantistico, (...), si propone che il dimensionamento degli impianti (celle dedicate, discariche) si basi su una volumetria pari alla somma dei RCA stimati per i primi tre anni di valenza del Piano”. Pertanto per ognuna delle fasi temporali si sono prospettati 3 differenti scenari riferiti ai volumi di RCA smaltiti:

“Lo Scenario 1 può essere assimilato allo Scenario 0, che rappresenta l’evoluzione del sistema in assenza di cambiamenti gestionali e strutturali. (...)”

Lo Scenario 2 rappresenta una situazione intermedia, in cui la risposta della collettività è più veloce che nello Scenario 0, ma tale da non essere ancora sufficiente a raggiungere gli obiettivi di pianificazione.

Lo Scenario 3 si configura come la situazione ottimale, in cui tutte le azioni di piano sono risultate incisive ed efficaci ai fini del raggiungimento dell’obiettivo preposto”

(...) Gli scenari di rimozione e smaltimento dei MCA sono stati valutati mettendoli in relazione ai seguenti target:

1. Minimizzazione del rischio sanitario ed ambientale derivante dalla presenza di amianto sul territorio regionale;
2. Massimizzazione della rimozione e dello smaltimento dei MCA;
3. Minimizzazione degli effetti ambientali conseguenti allo sviluppo impiantistico di smaltimento e/o trattamento dei RCA.

Gli scenari sono stati incrociati in una matrice con i target considerati e la valutazione è stata esplicitata utilizzando una simbologia semaforica (Tab. 5.11)”.

Come si intuisce, lo scenario che assume la valutazione più positiva è S3 in quanto “i volumi di rimozione e smaltimento dei MCA si attestano al livello previsto dal Piano” e “il Rischio sanitario si attesta al livello minimo, perché massimo è il livello di rimozione e smaltimento dei MCA” sebbene “gli effetti ambientali saranno massimi rispetto ai primi due scenari pur rispettando i limiti imposti dalla normativa e prevedendo l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili” (RA pag. 226-228).

## 2.7. Misure di Mitigazione

Il capitolo 7 del Rapporto Ambientale affronta l’argomento relativo alle misure di mitigazione e compensazione.

La metodologia adottata è partita dalle criticità già individuate nell’analisi di contesto ambientale (cfr. cap. 3) a cui sono state aggiunte ulteriori criticità nella struttura del Piano e relative ai possibili effetti ambientali collegati alla sua realizzazione (capitoli 5 e 6).

In particolare, la tabella 7.1 “riporta l’elenco delle criticità del sistema ambientale per ogni tematica e le corrispondenti azioni di Piano che, nei diversi casi, possono intervenire sulle stesse mitigandole, possono incrementare la criticità già esistente oppure possono lasciare invariato il contesto ambientale non avendo nessuna influenza sulle stesse.” (...)

Dalla lettura delle tabelle emerge che il PRA con i suoi obiettivi e le relative azioni cerca di superare tutte le criticità emerse nell’analisi di contesto ambientale, soprattutto per quanto attiene la componente rifiuti (con riferimento ai RCA).

In ogni caso, perché il PRA sia efficace, l’attuazione delle azioni di Piano deve essere accompagnata da una serie di programmi di informazione, direttive tecniche ed interventi rivolti agli operatori del settore e a tutti gli stakeholders a vario modo coinvolti nella gestione dei RCA. Sarà necessario, inoltre, mettere in atto tutte le azioni di Piano afferenti ai diversi obiettivi, dal momento che si tratta di interventi coordinati i cui effetti avranno un risultato positivo solo se attuati nel loro complesso.” (RA pagg. 261-262)

Ad integrazione di quanto già riportato nella tabella il PRA propone le seguenti “buone pratiche”:

- “In merito alle realizzazioni impiantistiche (alternative B1 e B2 del PRA), bisognerà incentivare l’adozione di soluzioni progettuali innovative in grado di minimizzare gli impatti ambientali associati all’attività impiantistica.
- Per un corretto inserimento delle strutture impiantistiche a livello territoriale potranno essere adottate, in aggiunta al rispetto dei vincoli previsti dalla normativa di settore, ulteriori misure di mitigazione ambientale, a carico dei gestori degli impianti:
  - a) adozione di sistemi di gestione e certificazione ambientale (EMAS III, ISO 14001), eco-bilanci e analisi del ciclo di vita (life cycle assessment), sistemi di qualità;
  - b) processo di informazione, comunicazione e condivisione delle scelte strategiche, ai fini di una migliore



accettazione delle opere;

c) recupero e ricomposizione di paesaggi degradati o aree dismesse presenti nello stesso territorio o in aree limitrofe;

d) garanzie ed elevati standard di prestazione ambientale anche nel medio-lungo periodo;

e) salvaguardia e valorizzazione delle emergenze bio-naturalistiche attraverso il finanziamento di progetti, opere ed attività di promozione ed educazione ambientale;

f) presenza di spazi adeguati di sicurezza per la gestione delle emergenze;

g) interventi di bonifica sui siti interessati dalla presenza di discariche esaurite o in esaurimento presenti in prossimità dei nuovi impianti;

h) previsione di un'adeguata area di rispetto al perimetro dell'impianto ed una di compensazione.

- per "le aree di rispetto" ovvero quelle "aree contigue e circostanti la sede dell'impianto, interne al perimetro e quindi di piena disponibilità d'uso da parte della gestione dell'impianto, con superficie adeguata per separare l'impianto dai nuclei abitativi vicini, mitigare gli impatti diretti e preservare il territorio da funzioni incompatibili" la destinazione prevista dagli strumenti urbanistici deve essere "prevalentemente paesaggistica e naturalistica non modificabile. Spesso tali aree sono anche utilizzate per finalità ricreative o didattiche (visite guidate degli impianti, organizzazione di eventi a tema, pubbliche relazioni). In ogni caso, la destinazione d'uso dell'area di rispetto deve essere prioritariamente funzionale alle esigenze di mitigazione per il mascheramento e per l'abbattimento delle polveri o delle emissioni.

- per le "aree di compensazione" ovvero quelle "limitrofe esterne all'area dell'impianto, destinate a compensare l'eventuale distruzione di beni naturali o danni permanenti all'ambiente e al paesaggio", la destinazione "prevalente" deve essere quella "paesaggistica, agroforestale e naturalistica non modificabile e anche in questo caso confermata dagli strumenti urbanistici. Il dimensionamento delle aree di compensazione deve essere adeguato alla tipologia dell'impianto e deve servire a dotare il territorio di ecosistemi a vario grado di naturalità per favorire la biodiversità, che costituiscano un filtro per le polveri, odori, rumori, inquinanti, ed in grado di produrre biomasse forestali per la riduzione della CO2 atmosferica. Le aree di compensazione sono aree ad elevato valore biologico, utili anche come collegamento con reti e corridoi ecologici. Gli interventi di compensazione possono consistere in: fasce boscate; ricomposizione del territorio rurale e valorizzazione delle aziende agricole esistenti; corridoi biologici; filari e siepi; forestazione produttiva; rinaturazione; verde ricreativo, parchi e giardini; bonifiche e recuperi ambientali; piste ciclabili; ecc."

- per le aree di rispetto e di compensazione deve "essere assicurata una manutenzione costante, anche se graduata, nel tempo".

Infine si precisa che

1. "al fine di darne opportuna attuazione, le possibili misure di compensazione dovranno essere oggetto di concertazione tra i soggetti coinvolti (Regione, Province, Comuni, popolazione interessata)

2. Il rispetto di queste indicazioni verrà verificato in occasione delle verifiche di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale e della stessa valutazione di impatto ambientale, in occasione delle verifiche di incidenza di cui al D.P.R. 8.9.1997 n. 357, nonché in occasione del rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e di cui al D. Lgs. n. 59/2005 (autorizzazione integrata ambientale). In fase autorizzativa sarà importante tenere nel giusto conto la necessità di riconoscere le doverose compensazioni ambientali ai territori sede di impianto e prescrivere le più opportune forme di monitoraggio delle prestazioni ambientali nel rispetto delle norme vigenti." (RA pag. 267-269)

In particolare SI OSSERVA che sarebbe opportuno riportare tutte le misure prima riportate nonché tali ultime indicazioni all'interno del PRA ed esplicitare meglio la suddetta attività di concertazione tra i soggetti coinvolti.

## 2.8. Monitoraggio e indicatori

Nel capitolo 8 del Rapporto Ambientale è stato descritto il programma di monitoraggio finalizzato “a verificare, nel periodo di vigenza del Piano:

- il raggiungimento degli obiettivi di Piano ed il rispetto della tempistica indicata, nonché il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità individuati nel RA;
  - l'individuazione tempestiva degli effetti ambientali imprevisti;
  - l'adozione di opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel programma;
- consentendo di aggiornare continuamente il processo di pianificazione”.

In particolare “Il sistema di monitoraggio prevede il controllo degli effetti dell'attuazione del piano sull'ambiente attraverso gli indicatori di programma (o indicatori prestazionali), che concorrono a monitorare i nessi di causalità che dalla realizzazione di un singolo intervento conducono al perseguimento dell'obiettivo ambientale cui l'intervento è collegato. Per tale ragione gli indicatori sono stati definiti in relazione a ciascun obiettivo di Piano.”

Tali “indicatori sono stati distinti in: indicatori prioritari (in grassetto), il cui popolamento dovrà essere garantito in via prioritaria ai fini della verifica di attuazione del Piano; ed indicatori facoltativi (in corsivo), da popolarsi laddove il dato sia agevolmente reperibile, al fine di completare la valutazione.”. Per ognuno degli obiettivi generali del PRA, nella Tabella 8.1. sono riportati “gli indicatori di programma individuati e, associati a questi, i parametri di misura e/o il risultato della relativa misura.”

Si precisa che “nella tabella degli indicatori per il monitoraggio del Piano non figurano gli indicatori di contesto in ragione del fatto che gli stessi vengono regolarmente popolati nell'ambito delle attività di aggiornamento della Relazione sullo stato dell'ambiente della regione Puglia, che viene svolta indipendentemente dall'attuazione del PRA e che costituisce un'utile fonte per l'analisi del contesto di riferimento ambientale in cui si inserisce la presente pianificazione.”

Una parte degli indicatori proposti riguarda l'aspetto relativo agli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti contenenti amianto e in particolare i loro quantitativi. Tale monitoraggio appare in stretta relazione con quanto descritto nel paragrafo 5.3 del RA in merito alla Valutazione degli scenari di Piano. Tale valutazione, come già illustrato al precedente paragrafo 2.1, monitorando i reali quantitativi di rifiuti contenenti amianto (MCA), valuta il raggiungimento o meno di determinati target di riferimento e di conseguenza attiva una diversa modalità di azione del PRA.

Tale meccanismo di riorientamento è esplicitato attraverso un diagramma di flusso (fig. 5.5.) che “rappresenta l'incrocio tra i flussi di MCA rimossi e smaltiti, gli scenari di Piano e le conseguenti azioni da attuare.”

SI OSSERVA che sarebbe opportuno esplicitare i target di riferimento, nonché le azioni correttive da eventualmente intraprendere, anche per gli altri indicatori proposti.

La trattazione definisce:

- la periodicità del:
- popolamento degli indicatori - “biennale”,
- valutazione dell'andamento degli indicatori ed eventuale revisione rispetto alle previsioni di Piano - “3° e 6° anno, fasi transitorie del Piano”,
- bilancio complessivo dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal PRA in conformità alle azioni programmate - 10° anno, fase a regime del Piano (...)

Il popolamento degli indicatori verrà svolto con cadenza biennale e pubblicato nei Report biennali, in cui si dovrà render conto delle eventuali difficoltà e/o problematiche incontrate nel popolamento degli indicatori durante l'esecuzione del monitoraggio. I report biennali di monitoraggio, fornendo un aggiornamento continuo degli indicatori di programma, rappresentano di fatto una verifica dell'andamento dell'attuazione del Piano e sono necessari per orientare gli interventi in grado di assicurare l'avvicinamento agli obiettivi prefissati nel corso di validità del PRA (...)

Al terzo che al sesto anno è prevista la redazione dei Rapporti Intermedi di Attuazione del Piano che,

oltre a comprendere l'aggiornamento degli indicatori, dovranno contenere gli aggiornamenti e le eventuali revisioni rispetto alle previsioni del Piano, nonché l'indicazione dello scenario di attuazione conseguente. (...) La verifica in itinere e l'adozione di azioni correttive ha lo scopo di superare le probabili situazioni di emergenza che potrebbero emergere sia a causa di un sottodimensionamento degli impianti che di un altrettanto insidioso sovradimensionamento, i quali avrebbero la conseguenza rispettivamente di aumentare i costi di smaltimento o di attrarre rifiuti pericolosi provenienti da fuori regione.

La Relazione Finale di Attuazione del Piano sarà redatta nel 2023 e dovrà contenere il bilancio complessivo dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal PRA in conformità alle azioni programmate. Anche la Relazione finale ingloberà il report di monitoraggio degli indicatori per l'anno 2023.”(RA pag. 274-275).  
- quale responsabile per il monitoraggio la Regione Puglia - Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, che si avvalerà dell'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, istituito con Legge regionale 31 dicembre 2009, n. 36.

“Alle informazioni di carattere ambientale connesse con l'attuazione del Piano potranno sommarsi elementi di carattere sanitario acquisiti e gestiti dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale. Gli esiti dei lavori saranno valutati di concerto con la Commissione tecnico-scientifica interdisciplinare amianto.” (RA pag. 273)

Nel capitolo relativo alle misure di mitigazione si ribadisce altresì che “da un punto di vista della concreta attuazione del Piano, le eventuali difficoltà nelle fasi di avvio potrebbero comportare il rischio di un mancato raggiungimento degli obiettivi. È utile che questa criticità sia controllata con strumenti di concertazione. In particolare, sarà fondamentale un monitoraggio puntuale dell'attuazione del Piano, valutandone le criticità e l'applicazione con i vari soggetti responsabili (Regione, Province, Comuni, Osservatorio regionale dei rifiuti, Commissione tecnico-scientifica del Piano amianto) e ricorrendo a strumenti quali l'utilizzo di finanziamenti ed accordi di programma” (RA, pag. 268).

Il piano prevede inoltre “La Conferenza Regionale Annuale, in continuità con lo svolgimento dei processi partecipativi e di coinvolgimento dei portatori d'interesse, (...) al fine di verificare periodicamente i risultati conseguiti dall'applicazione della legislazione vigente, lo stato di attuazione del censimento dei siti contaminati da amianto, l'andamento epidemiologico delle malattie asbesto-correlate, lo stato di svolgimento delle rimozioni/smaltimenti/ trattamenti nei siti in cui l'amianto è presente, lo stato dei processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto, lo stato delle attività di formazione e di informazione ma, soprattutto, fare il punto delle azioni intraprese, al momento, a tutela dei lavoratori e della popolazione nella nostra regione anche al fine di programmare gli impegni del prossimo futuro. La Conferenza Regionale Annuale può anche configurarsi come momento di riprogrammazione o riallineamento degli obiettivi di Piano anche in relazione ad eventuali innovazioni che possono essersi sviluppate” (RA pag.29).

SI OSSERVA che sarebbe opportuno inserire nel presente piano di monitoraggio un apposito paragrafo relativo alle varie attività di concertazione prima esposte, indicando i soggetti coinvolti e i tempi, eventualmente integrandoli alla periodicità dei già stabiliti step del monitoraggio.

Infine si fa presente che fra le misure di mitigazione, di cui al paragrafo precedente, si esplicita la necessità di pianificare “un adeguato sistema dei controlli nell'ambito dell'attuazione del monitoraggio ambientale del Piano” che “devono prevedere:

- Controlli di esecuzione: verifica della conformità delle opere al progetto ed all'applicazione delle misure mitigative e/o compensative indicate dallo Studio di Impatto Ambientale (di competenza tecnico-amministrativa);
- Controllo dei comportamenti: analisi delle effettive capacità di gestione degli impianti, come l'implementazione dei Sistemi di gestione Integrati Qualità - Ambiente - Sicurezza ed all'Analisi del Rischio (di competenza del gestore dell'impianto);
- Controllo degli impatti reali del progetto: valutazione degli effettivi cambiamenti intervenuti nelle componenti ambientali dopo la realizzazione degli impianti e delle opere ad essi collegati, come per

esempio l'individuazione di misure integrative per l'attenuazione e/o la compensazione (di competenza dei gestori e delle strutture tecnico-amministrative competenti)". (RA, pag. 268)

SI OSSERVA che sarebbe opportuno definire in modo più preciso la correlazione del piano di monitoraggio con il sistema di controlli prima esposto, definendo eventualmente come questo sistema potrebbe contribuire al popolamento di alcuni indicatori proposti.

Infine SI OSSERVA che le "misure adottate in merito al monitoraggio" di cui all'articolo 15 della legge regionale dovrebbero esplicitare le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione dello stesso (comma 3 lettera d).

## 2.9. Valutazione di incidenza

Nel "Rapporto Ambientale definitivo" è presente la sezione (capitolo 6) dedicata allo "Studio di Incidenza" (pagg. 230-260), nella quale è svolta dapprima una ricognizione dei siti rete Natura 2000 presenti in Puglia, elencati nelle Tabelle 6.1 e 6.2 con le relative superfici occupate ed i comuni interessati.

Nello "Studio di Incidenza", sulla base del quadro generale della Rete Natura 2000 in Puglia si è determinato lo stato relativo al carico ambientale causato, sui SIC e ZPS, dall'attuale dotazione impiantistica regionale per i rifiuti pericolosi, concludendo che "Al momento non sussistono sulle SIC/ZPS impatti diretti dovuti ad impianti di smaltimento o recupero di RCA, in quanto ad oggi in Puglia esistono due discariche per rifiuti pericolosi (a Taranto e Brindisi) ed una discarica dedicata per amianto a Galatone (Figura 6.2) Tali impianti non sono compresi in aree protette. Non esistono inoltre impianti di recupero, mentre sul territorio sono presenti solo centri di stoccaggio preliminari al successivo smaltimento finale, che per dimensioni e caratteristiche non sono confrontabili in termini di incidenze ambientali, con gli impianti di recupero e smaltimento finale." (RA pag. 248).

Inoltre il Piano riprende i criteri localizzativi del PRGRS, che "escludono la possibilità di realizzare nuovi impianti o la possibilità di realizzare modifiche agli impianti esistenti nelle Zone SIC e ZPS, e contestualmente nelle aree Buffer istituiscono un vincolo di tipo "Penalizzante". Allo stesso modo anche nei piani di Gestione Approvati dei siti rete natura 2000 vi sono norme restrittive/escludenti sulla localizzazione degli impianti. Pertanto, gli impianti potranno influire in modo indiretto e solo a distanza sui siti SIC/ZPS attraverso emissioni atmosferiche, vibrazioni, rumori e scarichi, con effetti praticamente ininfluenti per distanze elevate dai confini dei SIC/ZPS." (RA pag. 249). Si fa presente come rilevato nei precedenti capitoli che i criteri di localizzazione non hanno considerato anche i siti di stoccaggio e gli impianti di trattamento.

Lo studio di Incidenza "è stata condotta in due fasi, dapprima tramite una matrice di screening per evidenziare quali azioni del PRA siano significative ai fini dell'incidenza sui siti della Rete Natura 2000 e, in seguito, per tali azioni si è proceduto alla valutazione delle potenziali incidenze, con individuazione delle relative misure di mitigazione/compensazione".

Nella matrice di screening degli effetti (tab.6.9) si afferma che "la maggior parte delle azioni di Piano, per il loro carattere immateriale, può essere considerata non in grado di influire significativamente sullo stato di conservazione dei siti Natura 2000, se non con effetti ovviamente positivi ma indiretti e di lungo periodo. Si tratta soprattutto delle misure volte ad informare la popolazione sui rischi, incentivare/promuovere la rimozione del rifiuto.

Al contrario per tutte le azioni che nella matrice di screening sono classificate come azioni della tipologia "materiale" non si può escludere a priori un'interferenza con i siti Natura 2000. (...)

Ognuno dei suddetti interventi può potenzialmente esercitare, direttamente, in funzione della taglia e della localizzazione, ma anche indirettamente, per gli effetti cumulativi ed indotti dai servizi di gestione cui naturalmente si collega (trasporti, nuove reti viarie), impatti significativi su uno o più degli elementi funzionali della rete regionale Natura 2000. Per questo motivo, in fase di progettazione dell'impianto specifico, dovrà essere verificata la sussistenza o meno della possibilità di tale interferenza." (RA pag. 249).

Dalla lettura della tabella 6.10 del RA, nella quale viene rappresentata tale analisi, si evince che:

- gli impatti potenziali sono riconducibili, in generale e in fase di esercizio degli impianti, a rumore e vibrazioni, ad emissioni nelle matrici aria, acqua e suolo, a generazione di calore,
- a differenza degli impianti da realizzare, le rimozioni potranno essere effettuate anche all'interno di zone SIC/ZPS, con conseguente perturbazione e disturbo delle specie di flora e di fauna,
- i trasporti destinati ai siti da realizzare potranno direttamente interessare le zone protette, causando probabili perturbazioni, disturbi, frammentazione o perdita di habitat.

Inoltre, come prima evidenziato, a pag. 254 del RA si afferma che “Da un’analisi complessiva effettuata sia sullo stato dei siti Natura 2000, sia sugli interventi previsti dal PRA, in base al livello di dettaglio riportato, si può escludere l’insorgenza di effetti d’incidenza significativi sui siti della Rete Natura 2000. Infatti tali siti sono esclusi dalla realizzazione (o modifica) di nuovi impianti e di conseguenza si possono presentare solo impatti indiretti dovuti al traffico indotto o relativi alla modifica della qualità delle matrici ambientali dovuti alla presenza di nuovi impianti in zone buffer dei SIC/ZPS. Inoltre, gli obiettivi del PRA di incrementare la rimozione di manufatti contenenti amianto, anche in zone SIC/ZPS, e di limitare gli abbandoni di RCA, concorrono alla riqualificazione dei siti stessi con effetti ambientali positivi. Si rileva comunque che ogni futuro intervento potenzialmente impattante sui siti dovrà comunque essere opportunamente valutato nei livelli di pianificazione subordinati e in fase di progetto e autorizzazione degli impianti stessi.”

Pertanto, alla luce di quanto sopra, ai sensi del DPR 357/97 e ss.m.ii., della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e della DGR 304/2006,

considerati gli atti dell’Ufficio, i contributi e i pareri degli Enti consultati, la documentazione prodotta a corredo dell’istanza e l’impatto su habitat e specie d’interesse comunitario, prendendo atto del divieti imposti dal

1. Regolamento regionale n. 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.” che, all’art. 5 comma 1 lettera m, prevede che in tutte le ZPS è fatto divieto di “realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti” (punto m);

2. dal PRA, che rinviando ai criteri localizzativi del revisionando “Piano di Gestione dei rifiuti speciali”, li fa propri, di realizzare nuovi impianti o modifiche sostanziali agli stessi nei siti rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette;

si esprime il seguente parere favorevole per il PRA di cui all’oggetto, ai fini della sola valutazione d’incidenza, con le seguenti prescrizioni:

1. il PRA deve recepire le NTA dei relativi Piani di gestione, ove presenti, in merito alla tematica rifiuti;

2. i criteri di localizzazione per gli impianti di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto del presente PRA siano modificati come segue:

a. si preveda il vincolo “escludente” nell’area buffer di estensione pari a 100 m all’esterno delle aree naturali protette regionali e nazionali, delle zone umide ai sensi del DPR 448/76 e dei Siti Natura 2000;

b. si prevedano vincoli “penalizzanti” per la restante fascia esterna - da 100 m a 1000 o 2000 m - in base alla pericolosità dei rifiuti in oggetto;

3. il predetti vincoli escludenti e penalizzanti riferiti alle aree buffer delle Aree naturali protette, dei Siti Natura 2000 e delle Zone Umide siano validi anche per la localizzazione di siti di stoccaggio temporaneo e di impianti di trattamento.

4. nella procedura autorizzativa di nuovi impianti o ampliamenti o di siti di stoccaggio temporaneo ricadenti nelle predette aree buffer - da 100 m a 1000 o 2000 m - in base alla pericolosità dei rifiuti in oggetto:

a. nel caso si tratti di area buffer di Siti Natura 2000, si acquisisca la relativa valutazione d’incidenza e, nel caso ricada anche in un area buffer di aree protette, altresì il relativo parere dell’Ente di gestione;

- b. nel caso si tratti di area buffer di aree protette, si acquisisca il nulla osta dell'Ente di gestione;
- 5. prima di effettuare qualsiasi attività di rimozione/bonifica dei manufatti contenenti amianto nell'ambito di:
  - a. un Sito Natura 2000, si acquisisca la relativa valutazione d'incidenza e, nel caso ricada anche in un'area protetta, altresì il relativo parere dell'Ente di gestione;
  - b. un'area protetta, si acquisisca il nulla osta dell'Ente di gestione;
- 6. il PRA prescriva che si inseriscano nei prescritti studi di incidenza, di cui alle valutazioni sopra riportate, le informazioni necessarie:
  - a. a valutare gli impatti dovuti al traffico sui siti rete Natura 2000,
  - b. a minimizzare gli impatti in fase di cantiere, prevedendo le relative misure di mitigazione fra cui quelle suggerite a pag. 254: “
    - a. valutare attentamente la scelta del periodo di realizzazione degli interventi in maniera tale che non coincida con la fase di nidificazione e riproduzione della fauna selvatica,
    - b. organizzare i cantieri in modo da ottimizzare i trasporti dei materiali e le movimentazioni dei mezzi di lavoro,
    - c. sottoporre le macchine ad adeguata manutenzione per evitare anomale emissioni acustiche e/o immissioni di sostanze inquinanti nel suolo e nei corpi idrici”;
- 7. nel PRA siano previste le misure di mitigazione suggerite dallo stesso RA, dettagliandole per tipologie di impianti:
  - a. localizzare adeguatamente gli impianti lontano da aree occupate da habitat di specie o da habitat in base alla verifica delle zone di ricaduta degli inquinanti.
  - b. Favorire l'intermodalità dei trasporti, con utilizzo del trasporto su ferrovia; utilizzo di mezzi su gomma a basse emissioni.
  - c. predisporre a norma di legge le reti di collettamento e trattamento acque meteoriche.
  - d. utilizzare le migliori tecnologie disponibili per il trattamento degli scarichi.
  - e. predisporre barriere acustiche per impianti e macchinari
  - f. realizzare alberatura ad alto fusto a confine per contenere diffusione polveri
  - g. realizzare misure di compensazione per i gas serra prodotti.
  - h. utilizzare mezzi d'opera a basso impatto e le tecnologie migliori disponibili per i macchinari che effettueranno le operazioni di trattamento per evitare il disperdersi di polveri o per l'abbattimento degli inquinanti.

#### Sintesi non Tecnica

Il Rapporto Ambientale è corredato della Sintesi non Tecnica secondo quanto prescritto dall'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

### 3. CONCLUSIONI

In conclusione, tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato favorevole relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione d'Incidenza, del Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto in Puglia 2014-2023. Si richiamano tutte le prescrizioni ed indicazioni fornite e si rappresenta infine quanto segue.

- Ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della L.R. 44/2012 e s.m.i., “la VAS costituisce per i piani e programmi” a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge “parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione”, e che, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale, “il Rapporto Ambientale (...) costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione”, pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli altri elaborati di piano.
- Secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 della legge regionale, “L'autorità procedente e il

proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvedono, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni del piano o programma" pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente l'aggiornamento del Rapporto Ambientale e del Piano, alla luce del parere motivato.

- Secondo quanto previsto comma 2 dell'art. 13 della legge regionale, "L'autorità procedente approva il piano o programma completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in merito al monitoraggio o, qualora non sia preposta all'approvazione del piano o programma, li trasmette, unitamente alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato, all'organo competente all'approvazione". L'organo competente all'approvazione dovrà, nei modi previsti dall'art. 14 della legge regionale, rendere pubblici:

- il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
- la dichiarazione di sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle oggetto del presente parere motivato, sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 15 della legge regionale.

- relativamente all'attuazione del Piano, si specifica che agli interventi diretti dovranno essere applicate le procedure di valutazione di impatto ambientale se previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

- relativamente alle eventuali modifiche del PRA, volte al mero adeguamento/recepimento di norme/prescrizioni del PRGRS in fase di aggiornamento, attualmente in fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, e/o del PPTR adottato, per cui è stato già rilasciato il relativo parere motivato, si specifica che si riterranno assolti gli adempimenti in materia di VAS per le medesime modifiche, a condizione che siano state recepite dai suddetti piani tutte le prescrizioni/osservazioni formulate in sede di VAS all'atto della loro approvazione.

Tale parere non esclude né esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti; è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto inclusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale laddove prevista ai sensi della L.R. 11/01 e s.m.i. e D. Lgs 152/06 e s.m.i.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

#### Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi del art. 12 della L.R. 44/2012 e s.m.i., parere motivato favorevole di Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione d'Incidenza, del Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto in Puglia 2014-2023 (PRA) - Autorità procedente: Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica e Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, così come esposto in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato, con tutte le indicazioni e prescrizioni ivi richiamate;

- di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla VAS e alla Valutazione d'incidenza del PRA in oggetto;  
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

- di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per le eventuali modifiche del PRA, volte al mero adeguamento/recepimento di norme/prescrizioni contenute nel PRGRS in fase di aggiornamento e/o nel PPTR adottato, a condizione che le prescrizioni/ osservazioni formulate in sede di VAS siano state recepite dai suddetti piani all'atto della loro approvazione;

- di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica e al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, a cura dell'Ufficio VAS;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. \_\_\_\_ fasciate:

- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
- sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online"), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente del Servizio

Ing. A. Antonicelli

---